

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Il ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchio emblematico nazionale (n. 2.047.511) «EL CHARCUTERO», per prodotti rientranti nella classe 29.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto della opposizione e accettazione del marchio richiesto.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 4 settembre 2006 — Euro-Information/UAMI (CYBERGUICHET)

(Causa T-245/06)

(2006/C 261/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Européenne de traitement de l'information SAS (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe, A. Jacquet e J. Schouman)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

- L'annullamento integrale della decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 luglio 2006, procedimento R 67/2006-1, che ha respinto la registrazione della sua domanda di marchio comunitario CYBERGUICHET n. 4 114 575 per la totalità dei prodotti e dei servizi rivendicati delle classi 9, 36 e 38;
- La registrazione della domanda di marchio comunitario CYBERGUICHET n. 4 114 575 per tutti i prodotti e servizi rivendicati.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «CYBERGUICHET» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 4 114 575)

Decisione dell'esaminatore: Diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso: La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto ha constatato dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il suo marchio sarebbe arbitrario e avrebbe il carattere sufficientemente distintivo richiesto dal regolamento del Consiglio n. 40/94 ⁽¹⁾ per quanto riguarda i prodotti e i servizi rivendicati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato l'8 settembre 2006 — Redcats/UAMI — Revert & Cía (REVERIE)

(Causa T-246/06)

(2006/C 261/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Redcats SA (Roubaix, Francia) (Rappresentante: avv.to A. Bertrand)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manuel Revert y Cía SA (Onteniente, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- (...) Occorre quindi annullare la decisione impugnata della commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «REVERIE» per i prodotti rientranti nelle classi 16, 20 e 24 — domanda n. 2 146 447

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Manuel Revert y Cía., SA

Marchio o segno fatto valere: il marchio comunitario figurativo «REVERT» per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 24, 25 e 39

Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione è confermata per quanto riguarda i prodotti controversi della classe 24

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello

Motivi dedotti: I marchi in conflitto non presentano alcuna somiglianza visiva, fonetica o mentale per i consumatori ispanofoni, francofoni o anglofoni. Quindi, il fatto che il marchio anteriore e il marchio richiesto riguardino gli stessi prodotti non dà luogo ad un rischio di confusione nel pubblico.

Ricorso del sig. Carlos Sanchez Ferriz proposto il 7 settembre 2006 avverso la sentenza pronunciata il 28 giugno 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-19/05, Sanchez Ferriz/Commissione

(Causa T-247/06 P)

(2006/C 261/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: F. Fabretti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2006 nella causa F-19/05
- decidere su costi, spese e onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso d'impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in alcune irregolarità procedurali allorché ha esaminato il motivo attinente alla violazione del divieto di discriminazione in quanto non avrebbe esaminato nel merito il caso della pretesa discriminazione relativa all'applicazione della regola che instaura una ponderazione dei punti di un rapporto di evoluzione della carriera, come evocato dal ricorrente nel suo ricorso.

Ricorso presentato l'11 settembre 2006 — Professional Golfers' Association/UAMI — Ladies Professional Golf Association (LPGA)

(Causa T-248/06)

(2006/C 261/52)

Lingua in cui è stato presentato il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Professional Golfers' Association Limited (Sutton Coldfield, Regno Unito) (Rappresentante: D. McFarland, Barri-ster)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ladies Professional Golf Association (Corporation) (Daytona Beach, USA)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI 11 luglio 2006 (procedimento n. R1087/2005-2) per violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94
- Disporre che il caso sia rimesso alla Commissione di ricorso ed esaminato da una formazione di giudici diversa da quella che ha emesso la decisione 11 luglio 2006

o, in via subordinata, qualora la Corte dichiari che gli artt. 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94 non sono stati violati:

- Riformare la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI 11 luglio 2006 (procedimento n. R1087/2005-2) a favore della The Professional Golfers' Association Limited

e

- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Ladies Professional Golf Association Corp.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «LPGA» per beni e servizi delle classi 25, 28 e 41 — domanda n. 2 354 173

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno fatto valere: Marchio comunitario «PGA» per beni e servizi delle classi 16, 25, 28, 37, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso